



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Toscano
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
SIENA

PIAZZALE F.LLI ROSSELLI, 13 È 53100 SIENA

Casella Postale 173 . Siena Centro

TELEFONO: 0577 51889 È FAX: 0577 51920

 dpsi@figc-crt.org

Pronto AIA Provinciale 3357404950

Pronto A.I.A.Regionale 335-7797449

STAGIONE SPORTIVA 2011-2012

Comunicato Ufficiale N. 15 del 12/10/2011

1.Comunicazione della F.I.G.C.

2.Comunicazione della L.N.D.

3.Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana

MATURITÀ AGONISTICA

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale della documentazione necessaria, si riporta l'elenco dei calciatori ai quali è stato rilasciato l'attestato di "maturità agonistica" ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F.:

NOME	SOCIETÀ	DATA DI NASCITA	DECORRENZA
RAGUSA GABRIELE	SIENA SPA	01/10/1996	05/10/2011

6.2. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine Compagnini Presidente

Avv. Raffaello Niccolai Componente

Avv. Gabriele Lenzi Componente

Dott. Duccio Baglioni Rappresentante A.I.A.

con assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno **30 Settembre alle ore 17.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

41/ P È stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di :
Gani Amor, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1, comma 1, e 10, comma 2, in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F..

La discussione del deferimento indicato in epigrafe avviene in data odierna a seguito del rinvio disposto nel corso della seduta del giorno 1 luglio c.a, ed ulteriormente rinviata alla data del 26/08/2011, e quindi alla data odierna, non essendo stato possibile in dette occasioni instaurare il necessario contraddittorio per asserita irreperibilità del calciatore deferito.

Effettuate le ulteriori ricerche anagrafiche, finalmente andate a buon fine, disposta rituale convocazione delle parti, il Collegio dà atto della presenza all'odierna riunione dell'Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale.

Eqassente il calciatore deferito che ha trasmesso, via fax, memoria priva di firma, dichiarando di non poter essere presente all'udienza odierna per motivi di lavoro.

Con tale nota afferma di aver comunicato alla Società di essere stato tesserato in Tunisia per le Società Club Sportif de Hammam e Union Sportif de Borj Cedria, e sostiene, come testualmente riportato, che la richiesta di tesseramento è stata firmata dalla società POL. SIENA NORD:+

Constatata la regolarità della notifica dell'atto di convocazione e, introdotto il dibattimento, interviene il rappresentante della Procura Federale, Avvocato Stefanini, il quale premette che non è stata necessaria alcuna attività istruttoria in considerazione del fatto che la responsabilità del calciatore, in riferimento al disposto dell'art. 40, c. 11/bis, delle N.O.I.F., è rilevabile dagli atti in possesso del C.R.T e dalla comunicazione dell'Ufficio Tesseramento.

Conclude chiedendo la irrogazione della seguente sanzione:

- infliggersi al calciatore Amor Gani , la squalifica per mesi quattro.

Assente il deferito il Collegio passa a decisione.

La Commissione osserva che il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato, nell'ambito della F.I.G.C., dal comma 11 bis dell'articolo 40 delle N.O.I.F..

Detta norma dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C., relativa a calciatori di cittadinanza non italiana, deve essere corredata, tra l'altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore di non essere mai stato tesserato per Federazione estera:+

La richiesta di tesseramento che, debitamente sottoscritta dal calciatore Gani Amor, la Società Polisportiva Siena Nord ha inoltrato in data 04.01.2011, è stata completata, in un momento successivo, con la dichiarazione richiesta riportata letteralmente.

La memoria inviata via fax dal calciatore per quanto irrituale, perché sprovvista di firma, contiene dichiarazioni di estrema gravità sia nel caso che si tratti di dichiarazioni mendaci che, ed ancor più, nel caso che esse abbiano fondamento.

Rileva inoltre la Commissione che l'esame dei due documenti allegati agli atti del deferimento . richiesta di tesseramento e autocertificazione ex art. 40, comma 6 . mostra in maniera assolutamente evidente la diversità delle sottoscrizioni, asseritamene apposte dal Gani. Si rende pertanto necessaria una specifica indagine sul punto, tanto più che il calciatore attribuisce alla Società, che era a suo dire anche a conoscenza della precedente posizione di tesseramento, l'apposizione della propria firma.

In ogni caso l'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., nell'effettuare i dovuti controlli, ha rilevato che il calciatore in oggetto è stato tesserato, dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione 2001/2002, per il Club Sportif de Hammam-Lif, e dalla stagione sportiva 2003/2004 a quella 2008/2009 per la Union Sportive del Borj Cedria+, Società affiliate alla Federazione Calcio Tunisina.

Tesseramenti, peraltro, confermati dallo stesso calciatore nella nota qui inviata.

Osserva, di conseguenza il Collegio, che il comportamento del calciatore, costituito dalla autocertificazione mendace consegnata alla Società, costituisce indubbia violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto richiesto, con carattere di perentorietà, quindi ad substantiam, dall'art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F..

Alla luce di tali considerazioni il deferimento è fondato e quindi da accogliere.

Agli effetti della determinazione della sanzione la C.D.T.T. richiama la propria precedente delibera, passata in giudicato, relativa a fatto esattamente analogo commesso dal calciatore Khemiri Mohammed Nizar, compagno di squadra nella Polisportiva Siena del Gani, che ha con lui militato nelle Società Club Sportif de Hammam e Union Sportif de Borj Cedria, affiliate alla Federazione Tunisina, esattamente nelle stesse annate calcistiche.(C.U. n. 2/2011)

P.Q.M .

la C.D.T.T. infligge al calciatore Gani Amor la squalifica per mesi 4 (quattro).

Rinvia gli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti che ritenga di eseguire per quanto indicato in parte motiva.

04 / P È Stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:

A) calciatori

- **Bottone Vincenzo,**
- **Antonelli Biagio,**

per la violazione dell'art. 1, c. 1, del C.G.S e dell'art. 40, c. 3, delle N.O.I.F., con richiesta di applicazione, nei confronti del solo Bottone, della recidiva di cui all'art. 21, c. 1, del C.G.S;

B) dirigenti

- **Bui Dorianò,**
- **Meacci Nario**

rispettivamente Presidente e Dirigente della Í Unione Polisportiva Polizianaí, per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all'art. 40, commi 3 e 3 bis (quest'ultimo solo per il Meacci);

- **Socciarelo Giorgio, esercente le mansioni di responsabile della squadra Allievi Provinciali della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per:**

a) violazione dell'art. 10, c. 1, del C.G.S.:

b) violazione dell'art. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all'art. 2, c. 3, dello Statuto, all'art. 91, c. 1, e all'art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. ;

- **Rossi Enrico, Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per rispondere delle medesime violazioni contestate alla lettera b) relativa a Giorgio Socciarelo:**

C) Società:

- **Unione Sportiva Poliziana A.S.D.,**
- **Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.,**

per rispondere ciascuna del comportamento del loro Presidente e dei Dirigenti in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.

Il Settore Giovanile e Scolastico segnalava alla Procura Federale, in data 12 ottobre 2009, che dall'esame della richiesta di tesseramento, da parte dell'A.C. Arezzo, del calciatore Bottone Vincenzo era emerso che il precedente tesseramento, effettuato dalla U.P. Poliziana, Società oggi cedente, presentava evidenti elementi di irregolarità.

Compiuti i necessari accertamenti la Procura Federale, ritenendo accertata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento di cui in epigrafe contestando altresì a Giorgio Socciarelo, indicato da Demetrio Bottone quale Dirigente Osservatore della Società A.C. Sansovino, al calciatore Antonelli Biagio ed alla originaria Società di appartenenza di quest'ultimo, Montevarchi Calcio Aquila 1902, le violazioni indicate.

Effettuate le convocazioni nei modi rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti i seguenti soggetti deferiti:

- Bottone Vincenzo, minore, rappresentato dal genitore Demetrio;
- Bui Dorianò, in proprio ;
- Meacci Nario, in proprio;
- la Società U.P. Poliziana è rappresentata dal Sig, Nicola Leonardi, giusta delega depositata in data odierna.

Sono assenti, nonostante convocazione effettuata con le modalità richieste:

- Rossi Enrico;
- la Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.;
- Socciarelo Giorgio.

La Procura Federale è rappresentata dall'Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.

Entro i termini previsti la Società U.P. Poliziana e tutti i suoi tesserati deferiti hanno depositato memoria a difesa.

Il Sig. Demetrio Bottone ha qui trasmesso copia della nota inviata alla Procura Federale in data 17 agosto 2011, con la quale, con considerazioni solo parzialmente comprensibili e per lo più estranee al contesto, nega ogni responsabilità da parte del figlio. Inoltre, dimostrando di non conoscere in quale ambito si svolge la questione, chiede di conoscere cosa debba fare per essere lasciato in pace e non più perseguitato.

Prima dell'inizio del dibattimento i soggetti deferiti di parte Pol.va Poliziana (Bottone, Bui, Meacci), dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un'ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio:

- al calciatore Bottone Vincenzo, la squalifica per una giornata di gara sulla sanzione base di giornate due;

- a Bui Dorianò, Presidente della Società Poliziana all'epoca dei fatti, la inibizione di mesi due sulla sanzione base di mesi tre;
- a Meacci Nario, Dirigente della medesima Società, la inibizione di mesi tre sulla base della richiesta di mesi quattro;
- alla Società Unione Polisportiva Poliziana, in conseguenza della responsabilità contestatale, l'ammenda di " 300,00 (trecento) sulla sanzione base di " 400,00.

La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, non ritiene di poter accogliere il patteggiamento così come prospettato, per cui si passa a discussione.

Questi i fatti che la Procura Federale ha posto a fondamento di quanto contestato ai soggetti sopraindicati.

Nel settembre dell'anno 2008 la A.C.Sansovino richiedeva il tesseramento del calciatore Bottone Vincenzo, nato il 9.01.1995, richiesta che il Comitato Provinciale di Arezzo respingeva in applicazione del disposto dell'art. 40/3 delle N.O.I.F..

Tale provvedimento veniva impugnato dalla Società la quale contestava il rifiuto al tesseramento, rinnovandone quindi la richiesta.

La Commissione Tesseramenti presso la F.I.G.C., con provvedimento definitivo, respingeva il gravame il giorno 11.12.2008, data fino alla quale il ragazzo ha comunque giocato nella squadra del Sansovino, secondo quanto dichiarato dal genitore Demetrio, esercente la potestà.

Nell'indicare i motivi del rigetto la Commissione Tesseramenti, dopo aver premesso che il gravame era inammissibile per mancata costituzione del contraddittorio con il calciatore, specificava che in ogni caso l'istanza non sarebbe stata suscettibile di accoglimento stante l'età del ragazzo, minore di anni 14.

In data **12.01.2009** la Società Unione Polisportiva Poliziana A.S.D., tramite il Dirigente responsabile Nario Meacci, tesserava detto calciatore per la stagione in corso a quel momento (2008/2009), trasmettendo all'Ufficio Tesseramento il cartellino sottoscritto sia dal giovane calciatore sia dal genitore Demetrio.

Il calciatore veniva in data 16.09.2009 (stagione 2009/2010) tesserato dalla A.C. Calcio Arezzo, nel pieno rispetto della regolare procedura, in base a provvedimento del Presidente Federale, concesso in deroga.

In sede di audizione degli interessati il Collaboratore della Procura aveva modo di rilevare che in occasione del tesseramento del calciatore Bottone per la Soc. Sansovino (stagione 2008/2009) una posizione preminente era rivestita dal Sig. Giorgio Socciarelo, per cui ha ritenuto opportuno approfondire l'esame della posizione dello stesso accertando che egli era responsabile della squadra Allievi Provinciali della Società Montevarchi.

Assumeva, quindi, che, con riferimento al calciatore Antonelli Biagio, tesserato per quella squadra nel periodo 26.06.2009 / 31.12.2009, (a cavallo quindi delle stagioni 2008/2009, per quattro giorni, e 2009/2010), non erano state poste in essere le disposizioni previste dagli artt. 40, commi 3 e 3 bis, nonché 91, c. 1, delle N.O.I.F., concernenti il trattamento, sotto l'aspetto logistico formativo, dei calciatori minori di età.

Nel corso delle indagini è emerso che il Socciarelo, definito dai più come persona che opera nel mondo del calcio+ (dichiarazione ~~de~~ relato+ di Amato Peppe e ~~diretta~~+ di Bui), si è qualificato a Bottone come Dirigente Osservatore della Società Sansovino.

La stessa persona è stata indicata, nel marzo 2010, come Dirigente della Società Montevarchi Calcio, sia dal Dirigente Meacci (U.P. Poliziana) che dal calciatore Biagio Antonelli, tesserato per il Montevarchi.

Da parte sua il Socciarelo ha dichiarato di non rivestire alcun ruolo nell'ambito della Società Sansovino.

Da quanto così accertato è derivato il deferimento in esame.

Si deve precisare inoltre che la Procura ha altresì contestato, nel provvedimento notificato sia al calciatore Vincenzo Bottone che al Sig. Giorgio Socciarelo, la recidiva di cui all'art. 21, c. 1, del C.G.S..

Così indicati i fatti il Presidente del Collegio invita l'Avvocato Stefanini ad esporre le conclusioni della Procura.

Il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini, con ampia e dettagliata esposizione, dopo aver precisato che il deferimento si compone di due parti, l'una riferita al calciatore Bottone e l'altra al calciatore Antonelli, dalle quali derivano a cascata le posizioni degli altri soggetti deferiti, contesta il parere espresso dalla Segreteria Generale della F.I.G.C., enunciato nella memoria e riferito alla

interpretazione dell'art. 40, c. 3 delle N.O.I.F., ritenendo che esso non abbia alcuna rilevanza perché non proviene né da pronunce giurisprudenziali né da dottrina.

Afferma pertanto la piena responsabilità dei deferiti.

Un discorso a sé merita la posizione del Socciarelo, ricorda che lo stesso è stato già oggetto di provvedimento disciplinare, per fatti analoghi a quelli oggi contestati.

Gli addebiti che vengono mossi al Socciarelo sono costituiti dall'aver effettuato, pur essendo responsabile dell'attività giovanile (Allievi Provinciali) per conto della Società Montevarchi, una vera e propria opera di intermediazione in occasione del tesseramento del Bottone per la Società Poliziana. Inoltre, dopo il tesseramento per il Montevarchi del calciatore Biagio Antonelli (era presente alla firma del cartellino), di essersi disinteressato delle condizioni in cui il calciatore ha vissuto nel periodo in cui è stato ospite di un albergo di Chianciano.

Richiama le contraddizioni in cui il Socciarelo è incorso nelle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale circa la sua posizione di tesseramento nei confronti delle Società Sansovino e Montevarchi.

L'avvocato Stefanini, infine, contesta alla Società Montevarchi l'assoluto disinteresse dimostrato dalla Società, in primis dal Presidente, nei confronti del calciatore Antonelli con riferimento alle sue condizioni di vita.

A sostegno della contestazione riporta integralmente le dichiarazioni rese dall'Antonelli al Collaboratore della Procura in sede di audizione

Rileva la assenza, prevista dalla normativa, di un tutor per cui riafferma il comportamento omissivo della Società Montevarchi, con conseguente violazione dell'art. 91 delle N.O.I.F..

Conclude chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni.

- U.S Poliziana euro 400,00 di ammenda;
- Bottone Vincenzo due giornate di squalifica;
- Bui Doriani mesi tre di inibizione;
- Meacci Mario mesi quattro di inibizione;
- Socciarelo Giorgio anni uno di inibizione;
- Antonelli Biagio due giornate di squalifica;
- Rossi Enrico, all'epoca Presidente della Società Montevarchi, mesi sei di inibizione;
- Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., ammenda di " 400,00.

Prende la parola il sig. Nicola Leonardi il quale, a nome dei soggetti deferiti presenti, si riporta alla memoria depositata.

In sede di Camera di consiglio la C.D. ritiene necessario effettuare due considerazioni preliminari.

La prima riguarda l'interpretazione dell'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. sulla quale questo Collegio si è già pronunciato come da delibera pubblicata sul C.U. n. 24/2008, divenuta definitiva per mancata impugnazione.

La seconda ha per oggetto l'esame del contenuto e della portata dello stesso art. 40, comma 3, nella stesura vigente all'epoca dei fatti, in riferimento a quanto ha costituito oggetto dell'intervento del rappresentante della Procura Federale.

Recita la norma in esame:

*«I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto **almeno** 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione.*

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione e la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Detto articolo si compone quindi di due parti ben distinte, una di carattere generale che riguarda tutti i calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età, per i quali è stabilito che il loro tesseramento è consentito esclusivamente a favore di società che risiedano nell'ambito regionale o in una provincia, anche di regione diversa, purché questa sia confinante con quella di residenza.

L'altra, derogante da tale principio generale, è riferita ai **giovani di età maggiore ai quattordici anni, ma minore di sedici**, ancora soggetti alla scuola dell'obbligo.

Per la concessione di tale deroga da parte del Presidente Federale, nella cui competenza specifica essa rientra, è necessario che:

- venga osservato il termine entro il quale presentare la richiesta (15 novembre di ogni anno);
- siano allegati a detta richiesta: il certificato di stato di famiglia, la necessaria certificazione scolastica, nonché il parere del Settore per le Attività Giovanile e Scolastica.

È opportuno pertanto porre l'attenzione sulla diversa documentazione che la norma richiede nei due casi:

- nel primo viene richiesta esclusivamente la dimostrazione della residenza della famiglia del calciatore al fine di verificare la compatibilità con la sede della società;
- nel secondo caso la documentazione deve essere volta a dimostrare che, pur nella lontananza dal nucleo familiare, permangono le condizioni per assicurare al giovane, che deve essere di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Il deferimento operato dalla Procura si fonda evidentemente sulla interpretazione del concetto di famiglia, che, sulla base di un parere reso dall'Ufficio Giuridico della FIGC in data 20.10.1997, ritiene debba riferirsi allo stretto nucleo familiare costituito, nella accezione comune, dal marito, dalla moglie e dai figli.

A parere della Commissione il concetto di famiglia ha subito una evoluzione nel corso del tempo e sempre più spesso, per svariate esigenze, i coniugi hanno necessità di stabilire la propria residenza in località diverse senza che ciò rilevi sulla integrità familiare, tanto che, a fronte di situazioni particolari, si sono rese necessarie nel tempo interpretazioni della norma che, senza discostarsi dalle finalità che la stessa intende ottenere, rendano attuale la sua applicazione.

Ciò è dimostrato dal fatto che la Segreteria Generale della F.I.G.C., su specifica richiesta di chiarimenti posta dal C.R.T. tramite la L.N.D., ha tra l'altro precisato (nota del 28 luglio 2008) che la documentazione **anagrafica**, deve essere costituita dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune in cui è residente il minore e detto certificato deve riportare il **Í nominativo di almeno uno dei due genitori** salvaguardando, in tal modo, il caso in cui per necessità di lavoro, o qualsiasi altro motivo, i due genitori abbiano diversa residenza.

Il mutamento, avvenuto negli anni, del concetto di nucleo familiare o famiglia, rispetto alla originaria emanazione delle NOIF, inducono la Commissione a ritenere che la interpretazione corrente che deve darsi alla norma, sia proprio quella prospettata dalla Segreteria Generale della F.I.G.C..

Il concetto di famiglia, o di nucleo familiare, si è infatti evoluto dal 1997 anno, in cui l'Ufficio Giuridico della FIGC lo ha definito come costituito, nella accezione comune, dal marito, dalla moglie e dai figli, ciò proprio perché è mutata tale accezione.

Si ritiene dover precisare ancora che la nota sopra riportata (28 luglio 2008) stabilisce i principi di carattere generale per cui è ad essa che gli uffici federali dipendenti e, soprattutto i tesserati, debbono uniformarsi.

Ritiene la Commissione di dover ancora rilevare come in sostanza risulta impossibile codificare i molteplici casi reali che si possono verificare nella applicazione concreta della norma per cui occorre fare riferimento al principio di carattere generale, assicurando al minore la presenza nel nucleo familiare di almeno un genitore. Peraltro la norma originale richiede unicamente la sussistenza del requisito della residenza del minore con la famiglia, senza altro specificare.

Fatta questa opportuna premessa di carattere assolutamente generale, la C.D. in riferimento al caso di specie, deve rilevare come a norma dell'articolo 40, comma 3, il tesseramento di Vincenzo Bottone sia stato richiesto con la produzione del certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Chianciano in data 12 gennaio 2009, nel quale è compresa la madre (De Riso Gisella) e dalla attestazione del padre dalla quale risulta la sua impossibilità per motivi di lavoro di trasferirsi da Maiori in altra località.

Il calciatore, quindi la Società, hanno adempiuto in tal modo a quanto la Segreteria Generale della F.I.G.C. ha indicato con la nota del luglio 2008 citata.

Sotto tale aspetto il tesseramento del calciatore è stato effettuato, dai richiedenti e dall'Ufficio Tesseramento competente, in maniera assolutamente corretta e regolare, essendo esso stato assunto sulla base di quel parere della Segreteria Generale della F.I.G.C. alla cui osservanza sono tenuti sia i tesserati sia, ovviamente, gli uffici preposti.

Ritiene ancora la Commissione che il tesseramento del Bottone non risulta emesso in violazione all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. oltre che per il motivo di carattere generale fin qui esposto, anche il motivo specifico emerso in sede di esame delle singole posizioni dei soggetti deferiti che di seguito si indica.

Bottone Vincenzo.

La sua posizione emerge in maniera assolutamente precisa dall'esame della documentazione qui allegata nonché dai dati emersi con il deferimento 1125/2010, definito con delibera di questa C.D. pubblicata con il C.U. n. 28/2010.

In tale ultima circostanza venne appurato che il calciatore Bottone richiese, unitamente alla Società Sansovino, il tesseramento per la stagione 2008/2009, allegando una certa documentazione.

Detta richiesta venne respinta dalla Delegazione Provinciale di Arezzo la quale, riferendosi al disposto di cui all'art. 40, comma 3, così motivava: *%Non avendo compiuto anagraficamente il 16° anno di età ed avendo residenza fuori Regione Toscana non può essere tesserato. Si ricorda che tutto il nucleo familiare deve risiedere nella Regione Toscana+*

In data 12 dicembre dell'anno 2008 la Commissione Tesseramenti respinse a sua volta, e in modo definitivo, il reclamo proposto in merito dalla Società Sansovino.

In data 12 gennaio 2009 (stagione 2008/2009) il calciatore richiese, un nuovo tesseramento, questa volta tramite l'Unione Polisportiva Poliziana, Società appartenente alla Delegazione Provinciale di Siena.

Successivamente, in data 16.09.2009 (stagione 2009/2010), con provvedimento in deroga del Presidente Federale, il calciatore è stato tesserato dall'A.C. Arezzo s.p.a. mentre, per l'attuale stagione, risulta tesserato per il Cortona Camicia, militante in prima categoria.

Concluso l'esame dello stato di tesseramento del calciatore Bottone, la C.D. entra nel merito della questione rilevando quanto segue.

L'incarico conferito dal Procuratore Federale al Sostituto è testualmente il seguente:

%Tesseramento del calciatore Bottone Vincenzo in violazione dell'art. 40, comma 3, N.O.I.F. per non aver trasferito nella regione della squadra di appartenenza, la U. P. Poliziana, l'intero nucleo familiare+ (nota 2396 del 6.11.2009)

L'esame della documentazione allegata al fascicolo del deferimento, più che quello della relazione, induce questo giudice a ritenere che il deferimento scaturisce dall'aver la Procura Federale acquisito, tramite la Lega Italiana Calcio Professionistico, un certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di Maiori (Sa) dal quale risulta che in data **16.07.2009** il nucleo familiare del calciatore Vincenzo Bottone risiedeva in quel Comune ed era composto, oltre che dal calciatore, dal padre Demetrio, dalla madre e dalla sorella.

Tale documento è stato, evidentemente, ritenuto sufficiente dalla Procura Federale per predisporre il deferimento che la C.D.T.T. ritiene totalmente infondato.

L'Ufficio Inquirente infatti, a parere del Collegio, non tiene in alcun conto il fatto che il tesseramento dei giovani calciatori ha solo validità annuale, per cui il rapporto che legava il calciatore alla squadra della Società Pol. Poliziana è cessato alla fine della stagione sportiva 2008/2009, ovvero il 30 giugno 2009.

In tale data il calciatore è stato svincolato e quindi libero di tesserarsi per qualsiasi società con l'osservanza, è ovvio, delle norme previste per il tesseramento.

Per effetto di ciò, tutto quanto accaduto dopo la data del 30 giugno 2009 non può in alcun modo riguardare i rapporti tra Bottone e la Pol. Poliziana se non in presenza di un eventuale nuovo tesseramento annuale intercorso tra loro, circostanza che non emerge in alcun modo dagli atti.

In tale situazione è da ritenere che il calciatore, a fine stagione, abbia ritenuto di rientrare nella città di origine, ritrasferendovi la propria residenza con la conseguenza che la Procura Federale avrebbe avuto ragione a disporre il deferimento solo dimostrando *%per tabulas+* che anche per la stagione 2009/2010 il calciatore risultava tesserato per la Unione Polisportiva Poliziana.

Si precisa a questo proposito che il giovane Vincenzo Bottone è stato tesserato, in data **16.09.2009**, dall'A.C. Arezzo, Società appartenente alla Lega Pro e quindi con variazione di tesseramento, con provvedimento in deroga concesso dal Presidente Federale, il che presuppone l'esistenza a quella data di documentazione regolare.

Manca quindi ogni presupposto che possa consentire al giudicante di affermare una sia pur minima colpevolezza da parte dei deferiti Bottone, Bui e Meacci e, quindi, della Società Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. in ordine alla violazione contestata, per cui il deferimento ad essi relativo viene respinto.

In chiusura del capitolo concernente il Bottone, la C.D., in ordine alla memoria presentata, non può esimersi dal ricordare al calciatore Bottone, e a chi ne esercita la potestà, l'obbligo, acquisito con il tesseramento, di conoscere le norme federali. Smentisce, nel contempo, la Giudicante le esternazioni riportate sulla nota qui pervenuta, la quale, oltre a porre considerazioni del tutto estranee ai fatti contestati, lamenta una generica mancata ricezione, da parte del calciatore, degli atti che lo riguardano.

Tali doglianze non rispondono al vero risultando, sulla base delle ricevute delle raccomandate in possesso della Segreteria di questa Commissione, che il Bottone è stato tempestivamente convocato in tutte le varie fasi del procedimento a suo tempo definito avendo piena conoscenza dell'esito dello

stesso, sia perchè il provvedimento conclusivo è stato riportato sul C.U. del C.R.T., sia in base a dichiarazione di avvenuta ricezione del C.U. sottoscritta dal Demetrio Bottone in data 22.10.2010.

Se il Bottone si riferisce invece al procedimento in corso, la memoria oggi pervenuta testimonia dell'avvenuta ricezione dell'atto di deferimento nonché di quello di convocazione.

Antonelli Biagio,

Al calciatore viene genericamente contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, con riferimento all'art. 10, comma 2, del C.G.S. ed all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., senza che la violazione venga esplicitata.

Non si comprende quindi cosa possa essere addebitato al calciatore avendo per di più la C.D.T.T. rilevato, dagli atti istruttori allegati al fascicolo, che il calciatore, nato il giorno 8 maggio 1993, è stato tesserato in data 26 giugno 2009 allorché aveva compiuto il sedicesimo anno da 49 giorni, per cui non può essere applicato nei suoi confronti il disposto dell'art. 40, comma 3, il cui incipit, si ricorda, è il seguente:

*3. %b calciatori che **non** hanno compiuto anagraficamente il **16°** anno di età possono essere tesserati soltanto per ò ò .+*

Consegue il proscioglimento del calciatore da ogni addebito.

Rossi Enrico.

Nella sua qualità di Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, s.r.l., gli viene addebitato di aver richiesto il tesseramento del calciatore Antonelli Biagio, infrasedicenne, in assenza dei requisiti dall'art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. e gli viene altresì contestato di essere venuto meno ai doveri imposti dalla normativa in tema di trattamento di calciatori minori con particolare riferimento alla formazione educativa e scolastica del calciatore Biagio Antonelli.

La prima contestazione è infondata come rilevato poco sopra nei confronti del calciatore avendo questi compiuto, al momento del tesseramento, il 16° anno di età, per cui non è in nessun caso applicabile al Presidente l'imputazione della violazione, agli effetti del tesseramento, del terzo comma dell'art. 40 in questione.

Il secondo addebito è invece fondato e pertinente, stante che il calciatore in sede di audizione ha, con termini tanto semplici quanto efficaci, indicato la vita che conduceva giornalmente : dalla descrizione appare evidente la mancanza di ogni controllo e di assistenza.

In sede di audizione l'Antonelli ha dichiarato di non essere stato, durante il suo soggiorno in albergo a Chianciano (circa 15 giorni), mai controllato da alcun rappresentante della Società ed inoltre che egli tutti i giorni di allenamento impiegava circa un'ora per raggiungere il campo di gioco ed altrettanto per rientrare in albergo, senza che la Società provvedesse in merito.

Viene inoltre dimostrata la totale assenza di ogni interessamento in ordine alla formazione educativa e scolastica del calciatore, come risulta evidente ancora dalle dichiarazioni rese in proposito dall'Antonelli con le quali questi, oltre ad indicare uno standard di vita che di per sé stesso esclude ogni possibilità di studio, ha dichiarato espressamente : *% scuola non mi sono neanche iscritto ad alcun istituto del posto+*

Osserva a tal fine la Commissione che caratteristica sostanziale della norma violata è quella che nel caso in cui un minore si tesserò al di fuori della propria regione, la società per la quale egli viene tesserato ha il dovere normativo, morale e disciplinare, di vigilare, oltre che sulle condizioni di vita, sulla sua educazione civile e scolastica.

Si ricorda a tal proposito che tale diritto, fondamentale ed insopprimibile, è sancito dalla Carta dei Diritti dei ragazzi nello sport, ai cui principi si attiene, doverosamente, l'attività giovanile della F.I.G.C..

Al calciatore minore debbono essere garantite tutte le tutele previste, sia dall'ordinamento statale che da quello sportivo, come chiaramente indica il disposto della norma in esame

Art. 40/3 : I Presidenti delle Società rivestono il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

La violazione di tale norma determina l'applicazione del comma 2 dell'art. 91 delle N.O.I.F., con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1, c. 1, del C.G.S..

Socciarelo Giorgio.

Gli vengono contestati due distinti tipi di violazione :

1-) art. 10, comma 1, C.G.S.

Dalle dichiarazioni unanimi del calciatore Bottone e del genitore esercente la potestà, emerge la parte preminente e determinante che il Socciarelo ha avuto nel tesseramento, per la stagione agonistica 2009/2010, del calciatore per la Società Unione Polisportiva Poliziana, per cui è fondata la prima delle contestazioni rivoltegli.

Proscioglie da ogni addebito i calciatori: Antonelli Biagio e Bottone Vincenzo; il Dirigente Meacci Nario, il Presidente Bui Dorianò e, conseguentemente, la Società Unione Sportiva Poliziana.

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale

5.a Attività Giovanile

PULCINI 7c7 Gir.B A seguito del ritiro della Soc. G.S. Alberino dal suddetto torneo dopo la stesura dei calendari, le Società che avrebbero dovuto incontrare la Soc. Alberino osserveranno un turno di riposo. La prima giornata riposerà la Soc. Marciano.

MODULO per il CENSIMENTO delle società che svolgono attività nelle categorie di base (**ESORDIENTI È PULCINI È PICCOLI AMICI**)

Si comunica che il giorno **31 ottobre 2011** scade il termine di presentazione del modulo in oggetto corredato di **Programmazione didattica** per ogni squadra partecipante a tornei e di **fotocopia tesseramento tecnici** impegnati nell'attività di base .

Tale adempimento è obbligatorio per le società che svolgono attività di base

Società che hanno presentato il modulo:

ASTA Taverne . CASOLESE . CHIANTIGIANA . CHIUSDINO . GRACCIANO
GREEN TEAM . LEONI ASD . MAZZOLA . PIANESE . POLIZIANA . POGGIBONSESE
CALCIO . POGGIBONSI SRL . SANGIMIGNANO SPORT
SAN MINIATO . SIENA NORD . SINALUNGHESE . SOVICILLE POLICRAS
TORRITA . VIRTUS ASCIANO . VIRTUS CALCIO POGGIBONSI

Società che non hanno presentato il modulo

**A.C.SIENA È ALBERINO È AMIATINA È BANCA MONTERIGGIONI È MARCIANO
MERONI È CARLO SERAFINI È FONTE BELVERDE È MONTALCINO È N.S.CHIUSI
OLIMPIC SARTEANO È OLIMPIA COLLIGIANA È RAPOLANO TERME È STAGGIA
SIENA CALCIO FEMMINILE È VALDARBA È VALDORCIA È VOLUNTAS TREQUANDA**

TEMPO DI GARA CATEGORIA PICCOLI AMICI

A parziale modifica di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n.9 DEL 14/09/2011, relativo ai Regolamenti Attività di Base Stagione Sportiva 2011-2012, si comunica che le partite della categoria Piccoli Amici 2003 (8 anni non compiuti), 2004 si articoleranno su 3 tempi di 10 minuti ciascuno, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico. Per motivi organizzativi sorti in alcune Delegazioni, la sperimentazione inerente la durata delle gara per i Piccoli Amici 2004, illustrata durante le riunioni svoltesi nel mese di settembre, viene momentaneamente sospesa.

CORSO CONI-FIGC

Si comunica che **lunedì 17 ottobre 2011** alle **ore 18,30** si svolgerà il primo incontro organizzativo relativo al Corso in oggetto .

Si invitano gli iscritti o coloro che abbiano aderito solo telefonicamente a partecipare alla riunione stessa.

6.Risultati Gare

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA

Gare del 9.10.11 3^ giornata andata

BADESSE CALCIO	GUAZZINO S.S.D.	2 - 1
CASTELLINA SCALO	BERARDENGA	2 - 1
CHIANTIGIANA	SAN LORENZO	3 - 0
LUIGI MERONI	VIRTUS CHIANCIANO T.1945	0 - 2
S.ALBINO TERME	OLIMPIC SARTEANO	2 - 2
SIENA NORD	SAN MINIATO A.S.D.	0 - 0
SPORT AD STATUAS	ATLETICO PIAZZE	1 - 0
VESCOVADO	NUOVA POLISPORTIVA SERRE	1 - 1
VOLUNTAS A.S.D.	MONTALCINO	0 - 0

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI SIENA

Gare del 8.10.11 2^ giornata andata

BETTOLLE	VALDARBBIA CALCIO	1 - 3
FONTE BEL VERDE	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	2 - 1
LUIGI MERONI	STAGGIA	1 - 1
PIENZA	VIRTUS ASCIANO	3 - 1
POLICRAS SOVICILLE	POGGIBONSESE CALCIO	0 - 4
VALENTINO MAZZOLA	ASTA	1 - 1
VIRTUS CHIANCIANO T.1945	AMIATA	3 - 3

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI SIENA

Gare del 9.10.11 2^ giornata andata

CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	AMIATA	10 - 0
LUIGI MERONI	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	0 - 2
NUOVA A.C. FOIANO	GRACCIANO	0 - 5
POLICRAS SOVICILLE	OLIMPIA COLLIGIANA	2 - 0
RAPOLANO TERME	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	0 - 4
SINALUNGHESE A.S.D.	DINAMOFIDEI ULIGNANO	4 - 0
Riposava.....	POGGIBONSESE CALCIO	

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B SIENA

Gare del 8.10.11 2^ giornata andata

LUCIGNANO	INTERBOYS	0 - 2
OLIMPIC SARTEANO	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	4 - 0
POLICRAS SOVICILLE	VALDARBBIA CALCIO	0 - 1
SINALUNGHESE A.S.D.	VALDORCIA	6 - 0
VIRTUS ASCIANO	SAN MINIATO A.S.D.	0 - 0
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	VALENTINO MAZZOLA	0 - 13
Riposava.....	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI SIENA

Gare del 9.10.11 2^ giornata andata

GRACCIANO	*JUNIOR CAMP AREZZO F.A.	14 - 0
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	ASTA	0 - 3
OLIMPIA COLLIGIANA	POLICRAS SOVICILLE	1 - 1
RAPOLANO TERME	TERONTOLA A.S.D.	1 - 2
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	VALDARBBIA CALCIO	2 - 2
SINALUNGHESE A.S.D.	SAN MINIATO A.S.D.	2 - 0

CAMPIONATO GIOVANISSIMI B SIENA

Gare del 8.10.11 3[^] giornata andata

ALBERINO A.S.D.	VALDORCIA	1 - 14
AMIATINA	VALDARBIA CALCIO	1 - 1
ASTA	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	0 - 3
GRACCIANO	VALENTINO MAZZOLA	3 - 3
MARCIANO	LUIGI MERONI	1 - 1
POGGIBONSESE CALCIO	POLICRAS SOVICILLE	6 - 1
TORRITA A.S.D. SERRE	SAN MINIATO A.S.D.	1 - 11
VIRTUS ASCIANO	CHIANTIGIANA	3 - 0
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	SINALUNGHESE A.S.D.	4 - 1

TORNEO ESORDIENTI PROV.LI FAIR PLAY SIENA

Gare del 9.10.11 1[^] giornata andata

Gir.A		1Temp.	2Temp.	3Temp.
GRACCIANO	LUIGI MERONI	0-0	0-1	3-1
POGGIBONSESE CALCIO	OLIMPIA COLLIGIANA	1-1	2-0	1-0
VALENTINO MAZZOLA	POGGIBONSI S.R.L.	0-0	0-2	1-1
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	MARCIANO	1-2	0-1	0-1
Riposava.....	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI			
Gir.B		1Temp.	2Temp.	3Temp.
ASTA	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	0-0	2-1	1-3
OLIMPIC SARTEANO	SIENA S.P.A.	0-3	0-3	0-0
PIANESE A.S.D.	AMIATINA	1-0	0-1	0-0
VALDARBIA CALCIO	SINALUNGHESE A.S.D.	0-0	0-0	0-1
Riposava.....	VIRTUS ASCIANO			

6a. Recuperi gara

7.GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo territoriale Avv. Libero GIULIETTI assistito dal vice giudice sportivo Sig. Walter PIZZATTI e dal rappresentante A.I.A. Sig. Antonio PONZUOLI nella seduta del 11.10.11 hanno assunto le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gare del campionato TERZA CATEGORIA SIENA

GARE DEL 8/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 26/10/2011

ANGELINI DANIELE (VESCOVADO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

SILVESTRI GIULIO (VESCOVADO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

BUTI LEONARDO (VESCOVADO)

AMMONIZIONE I infr

MARCHETTI LEONARDO (NUOVA POLISPORTIVA SERRE)
PAGLIANTINI GIORGIO (NUOVA POLISPORTIVA SERRE)
SANI LEONARDO (VESCOVADO)

GARE DEL 9/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 23/11/2011

STAZZONI FRANCESCO (BADESSE CALCIO)
Al 45° del 1° tempo veniva allontanato perchè entrava in campo offrendo il DG. Per tutto il 2° tempo, dalle tribune, continuava a offendere pesantemente il DG; le offese erano dirette anche agli organi federali.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 9/11/2011

MARIOTTI SIMONE (GUAZZINO S.S.D.)
Al termine della gara entrava, senza bussare, all'interno dello spogliatoio dove si trovava il D.G. e lo apostrofava in tono minaccioso con insinuazioni allusive sulla sua correttezza. All'invito di uscire, si allontanava sbattendo la porta.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE

TIBERTI WALTER (LUIGI MERONI)
Offendeva il DG e gli tirava delle pacche sulle spalle. Una volta notificata l'espulsione, invece di dirigersi velocemente fuori dal terreno di gioco, si dirigeva verso la propria panchina alla quale tirava un vistoso, rumoroso e violento calcio. Si sedeva poi sulla panchina ritardando la ripresa del gioco. Infine impiegava circa un minuto e mezzo per abbandonare il campo ritardando ulteriormente la ripresa della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA

ARRICCHIELLO CLAUDIO (BADESSE CALCIO)
BONDI PIERANGELO (S.ALBINO TERME)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

CATANI GABRIELE (OLIMPIC SARTEANO)

AMMONIZIONE II infr

CREZZINI ANTONIO (ATLETICO PIAZZE)
LODOVICI GIACOMO (BADESSE CALCIO)
LASTRUCCI MARCO (CASTELLINA SCALO)
BARTOLOZZI LUCA (GUAZZINO S.S.D.)
MORI GIACOMO (GUAZZINO S.S.D.)
BUCALETTI MASSIMILIANO (SAN LORENZO)
CALICCHIO COSTANTINO (SPORT AD STATUAS)

AMMONIZIONE I infr

BOCCI GIACOMO (BADESSE CALCIO)
GIUNTINI FRANCESCO (BADESSE CALCIO)
MARTINI RICCARDO (BADESSE CALCIO)
REGA PIERLUIGI (BADESSE CALCIO)
FEDERICI FEDERICO (BERARDENGA)
GRIPPO DAVIDE (CASTELLINA SCALO)
NIANG DJIBRIL ANTA (CASTELLINA SCALO)
DYLE ENEA (CHIANTIGIANA)
FABBRICANTI GIACOMO (CHIANTIGIANA)
DE NISCO LUCA (GUAZZINO S.S.D.)
GIANNINI ANTONIO (GUAZZINO S.S.D.)
LAZZARI PAOLO (GUAZZINO S.S.D.)
BERNARDI GIACOMO (LUIGI MERONI)
RINALDI MORENO (LUIGI MERONI)
STUFETTI RICCARDO (LUIGI MERONI)
TIBERTI WALTER (LUIGI MERONI)
GENERALI DAVID (MONTALCINO)
MACCHIETTI PAOLO (OLIMPIC SARTEANO)
FATIGHENTI MARCO (S.ALBINO TERME)
BENNATI ALESSANDRO (SAN LORENZO)
BROCCHI GIOVAN BATTISTA (SAN LORENZO)
ELMAZI ELIDON (SPORT AD STATUAS)
MARIANELLI GIANNI (VIRTUS CHIANCIANO T.1945)
PERUGINI DOMENICO (VOLUNTAS A.S.D.)

Gare del campionato JUNIORES SIENA

GARE DEL 1/10/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/10/2011 **ASTA - PIENZA**

Visto il preannuncio di reclamo ed il successivo reclamo della Soc.SPD

PIENZA, pervenuti nei modi e nei termini regolamentari, in merito alla gara Asta Taverne-Pienza del 1 ottobre 2011 nella quale la Soc. Asta ha impiegato i giocatori Zullino Antonio e Borgogni Lorenzo sebbene squalificati,
visto il rapporto del DG,
visto che i giocatori Zullino e Borgogni hanno partecipato con la Soc. Asta alla gara suddetta,
visto che i due giocatori non hanno potuto scontare la squalifica di una giornata per somma di ammonizioni stante la contemporaneità fra data del comunicato in cui erano previste e data della partita, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 17 c.5 e 22 c.2 e 6 del CGS,
questo GST

DELIBERA

di assegnare la vincita della partita alla Soc. Pienza col punteggio di 3-0 e di restituire alla reclamante la tassa eventualmente versata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA

ASTA

Vedi delibera del GST

GARE DEL 8/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

BELLINI MATTEO

(VALDARBIA CALCIO)

Offendeva ripetutamente il DG. Espulso usciva dal campo togliendosi la maglietta e, gettandola a terra, dava un calcio contro il muro degli spogliatoi.

SQUALIFICA PER UNA GARA

MARTELLINI CORRADO

(AMIATA)

CAPPELLI FEDERICO

(PIENZA)

DUCHINI OMAR

(PIENZA)

CAVALLINI JURI

(VIRTUS ASCIANO)

FALLUOMINI SIMONE

(VIRTUS CHIANCIANO T.1945)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

VALDAMBRINI ALESSANDRO

(FONTE BEL VERDE)

CORSI EDOARDO

(POGGIBONSESE CALCIO)

NINCI FEDERICO	(POGGIBONSESE CALCIO)
FERRARO NICCOLO	(POLICRAS SOVICILLE)
VITI GIULIO	(STAGGIA)
GRILLI NICOLA	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

AMMONIZIONE I infr

GUIDOTTI SIMONE	(AMIATA)
LOMBARDI ANDREA	(AMIATA)
PINZUTI SIMONE	(AMIATA)
CARLI NICCOLO	(ASTA)
VIGNINI ANDREA	(ASTA)
PAGANELLI ALEX	(BETTOLLE)
DEVIATO MARCO	(FONTE BEL VERDE)
PRINCIPI ERMANNO	(LUIGI MERONI)
RUDISI FABRIZIO	(LUIGI MERONI)
FE MATTEO	(PIENZA)
TEMPESTI MATTEO	(POLICRAS SOVICILLE)
BELLOFATTO MARIO	(STAGGIA)
DI LASCIO GABRIELE	(STAGGIA)
MORI LEONARDO	(STAGGIA)
PARENTI DANIELE	(STAGGIA)
PELLEGRINO DAVIDE	(STAGGIA)
ROLLO ANTONIO	(STAGGIA)
DI NICUOLO GIOVANNI	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
NANNOTTI DUCCIO	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
PELLEGRINI ENRICO	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
ROSIGNOLI MICHELE	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
COCCO SIMONE	(VALDARBIA CALCIO)
MACHETTI ALESSANDRO	(VALDARBIA CALCIO)
MEI GIULIO	(VALDARBIA CALCIO)
ORABONA ANDREA	(VALENTINO MAZZOLA)
VIRGILI GIOVANNI	(VIRTUS ASCIANO)
LODI LUCA	(VIRTUS CHIANCIANO T.1945)
RICCIO ANTONIO	(VIRTUS CHIANCIANO T.1945)

Gare del campionato ALLIEVI SIENA

GARE DEL 8/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

PAOLINI NICCOLO	(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)
-----------------	-----------------------------

AMMONIZIONE I infr

DE SANTIS FRANCESCO	(RAPOLANO TERME)
CUBILLOS FABRIZIO	(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)
GHIDDI NICCOLO	(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)

GARE DEL 9/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

BIGOZZI RICCARDO (NUOVA A.C. FOIANO)

AMMONIZIONE I infr

CASTALDO SALVATORE	(CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI)
ROLLO LUIGI	(GRACCIANO)
LEONCINI ALBERTO	(LUIGI MERONI)
BAKKAY SOFIANE	(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
PEPE GABRIEL	(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
CALDARULO GIANLUCA	(OLIMPIA COLLIGIANA)
ISUFAJ ISUF	(OLIMPIA COLLIGIANA)
BARDINI ANDREA	(POLICRAS SOVICILLE)
COSTANZO CIRO	(POLICRAS SOVICILLE)
OGLIALORO ANTONIO	(SINALUNGHESE A.S.D.)

Gare del campionato ALLIEVI "B" - SIENA

GARE DEL 8/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 27/10/2011

GHIRIBELLI CESARE (VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

SEBASTIANI GIOVANNI	(SINALUNGHESE A.S.D.)
GORELLI JASON	(VALDARBIA CALCIO)

Gare del campionato GIOVANISSIMI SIENA

GARE DEL 9/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CIPRIANI LUIGI	(POLICRAS SOVICILLE)
MURA EDOARDO	(TERONTOLA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

TAYO NYANGOVA RONALD	(TERONTOLA A.S.D.)
----------------------	--------------------

AMMONIZIONE I infr

FASO MATTIA FRANCESC	(OLIMPIA COLLIGIANA)
SADIKAJ KLEVIS	(OLIMPIA COLLIGIANA)
PETRI ANDREA	(POLICRAS SOVICILLE)
MAIO ANTONIO	(RAPOLANO TERME)
FORTE SIMONE	(SAN MINIATO A.S.D.)
TARGI FEDERICO	(SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)
DODAJ DENIS	(SINALUNGHESE A.S.D.)
FATTORINI LUCA	(TERONTOLA A.S.D.)
AGOSTINO UMBERTO	(VALDARBIA CALCIO)

Gare del campionato GIOVANISSIMI "B" - SIENA

GARE DEL 8/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

DANI GIANLUCA	(AMIATINA)
ABBATE SALVATORE	(ASTA)
META RAMADAN	(ASTA)
DE PASQUALE GUIDO	(VALDARBIA CALCIO)

GARE DEL 9/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 20,00 ALBERINO A.S.D.
Mancata presenza o richiesta della forza pubblica.

Euro 20,00 CHIANTIGIANA
Per aver disatteso le norme sulla numerazione delle maglie.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

MEDAGLINI GIULIO (VALDORCIA)
Espulso per aver tirato un calcio sulla bocca di un avversario caduto
in terra.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

DELEO LORENZO (VALDORCIA)

AMMONIZIONE I infr

MACCHERINI FRANCESCO (SINALUNGHESE A.S.D.)
AGNOLETTI FILIPPO (VALDORCIA)
CHERUBINI TOMMASO (VALDORCIA)
BASAGNI FABIO (VIRTUS ASCIANO)
GUERAIRI FEIZ (VIRTUS ASCIANO)
LUCHETTI JURI (VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)

Gare del campionato ESORDIENTI PROV.LI FAIR PLAY SIENA

GARE DEL 8/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

BUZZICHELLI NICCOLO (OLIMPIA COLLIGIANA)
GUAZZINI FRANCESCO (POGGIBONSESE CALCIO)

GARE DEL 9/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 OLIMPIC SARTEANO
Per mancanza acqua calda nello spogliatoio del D.G.

Euro 20,00 VALDARBIA CALCIO
Per aver disatteso le norme sulla numerazione delle maglie.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 12/ 3/2012

CAPITONI MASSIMO (ASTA)

A fine gara il Sig. Capitoni Massimo si presentava sulla soglia dello spogliatoio del DG (donna) spingendola leggermente con l'avambraccio all'altezza del petto. L'entrata del Capitoni veniva impedita dalla resistenza opposta dal DG. A questa il Capitoni si rivolgeva con modi alterati insistendo per voler entrare fino a che non veniva allontanato a forza dal custode.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

CAPITONI CHRISTIAN (ASTA)

A fine gara, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, cantando offendeva e derideva la squadra avversaria.

AMMONIZIONE I infr

MORGANTINI SEBASTIANO

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

ALBERTINI GIACOMO

(VALDARBIA CALCIO)

PASQUINUZZI TOMMASO

(VALENTINO MAZZOLA)

TORNEO PULCINI A 7

A CARICO DI SOCIETA'

G.S. ALBERINO

Visto il fax della Società Alberino pervenuto tramite la D.P. di Siena con il quale si annuncia il ritiro della squadra dal Torneo Pulcini 7c7 dopo averla regolarmente iscritta, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

di infliggere alla stessa Società l'ammenda di Euro 50,00 in base all'art.53 comma 1 e 8 delle N.O.I.F.

8. Errata Corrige

CALENDARI PULCINI 6c6 Gir. B A seguito di un refuso nel calendario in oggetto già pubblicato tra gli Allegati si rende necessaria la nuova pubblicazione del Calendario.

CALENDARI PULCINI 7c7 Gir. D A seguito del ritiro della Soc. Fontebelverde si é reso necessario modificare il Calendario già pubblicato tra gli Allegati inserendone uno nuovo.

9. Calendari Gare

All'Attenzione di tutte le Società

Ricordiamo a tutte Società che le eventuali richieste di variazione alle date del calendario potranno essere comunicate a questa Delegazione entro e non oltre le ore 19.00 di lunedì precedente alla gara, a mezzo telefax (n. 0577/51920).

Con l'occasione si precisa che le richieste devono essere accompagnate dal nulla osta della società avversaria interessata, ad esclusione delle eventuali variazioni di campo e orario. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA

GIRONE A			DATA	ORA	
GUAZZINO S.S.D.	CASTELLINA SCALO	GUAZZINO VIA MASCAGNI 77	15/10/11	15:30	4A
NUOVA POLISPORTIVA SERRE	LUIGI MERONI	SERRE DI RAPOLANO "SONNEMINI"	15/10/11	15:30	4A
ATLETICO PIAZZE	S.ALBINO TERME	PIAZZE STADIO DEI MULINI	16/10/11	15:30	4A
MONTALCINO	BADESSE CALCIO	MONTALCINO STADIO S. SALONI	16/10/11	15:30	4A
OLIMPIC SARTEANO	CHIANTIGIANA	SARTEANO STADIO COMUNALE	16/10/11	15:30	4A
SAN LORENZO	VOLUNTAS A.S.D.	S.LORENZO RINFRENA COMUNALE	16/10/11	15:30	4A
SAN MINIATO A.S.D.	VESCOVADO	SIENA LOC. S. MINIATO	16/10/11	15:30	4A
SIENA NORD	BERARDENGA	SIENA/BERTONI VIA FAUSTO COPP	16/10/11	15:30	4A
VIRTUS CHIANCIANO T.1945	SPORT AD STATUAS	CHIANCIANO TERME STADIO	16/10/11	15:30	4A

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

GIRONE A			DATA	ORA	
ASTA	VIRTUS CHIANCIANO T.1945	CASTELNUOVO BERARDENGA STADIO	15/10/11	16:00	3A
BETTOLLE	FONTE BEL VERDE	BETTOLLE STADIO "A. TEMPORA"	15/10/11	16:00	3A
POGGIBONSESE CALCIO	PIENZA	POGGIBONSI/BERNINO CAMPO 1	15/10/11	16:00	3A
POLICRAS SOVICILLE	AMIATA	ROSIA STADIO IL PONTACCIO	15/10/11	16:00	3A
STAGGIA	VIRTUS ASCIANO	STAGGIA SENESE STADIO COMUNAL	15/10/11	16:00	3A
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	VALENTINO MAZZOLA	STADIO COMUNALE T. CECCUZZI	15/10/11	16:00	3A
VALDARBIA CALCIO	LUIGI MERONI	PONTE D'ARBIA COMUNALE FEDELI	15/10/11	16:00	3A

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI SIENA

GIRONE A			DATA	ORA	
AMIATA	GRACCIANO	ABBADIA S.SALVATORE STADIO	16/10/11	11:00	3A
DINAMOFIDEI ULIGNANO	LUIGI MERONI	ULIGNANO COMUNALE IL TOMBOLO	16/10/11	10:00	3A
OLIMPIA COLLIGIANA	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	COLLE VAL D'ELSA SUSS. STADIO	16/10/11	10:00	3A
POGGIBONSESE CALCIO	RAPOLANO TERME	POGGIBONSI/BERNINO CAMPO 2	16/10/11	10:00	3A
POLICRAS SOVICILLE	SINALUNGHESE A.S.D.	ROSIA STADIO IL PONTACCIO	16/10/11	10:00	3A
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	NUOVA A.C. FOIANO	S.GIMIGNANO COMUNALE BELVEDER	16/10/11	10:30	3A
Riposa	NUOVA SOCIETA' POL.CHIUSI				

CAMPIONATO ALLIEVI B SIENA

GIRONE A			DATA	ORA	
CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	SAN MINIATO A.S.D.	UOPINI VIA CARPELLA	15/10/11	16:30	3A
LUCIGNANO	OLIMPIC SARTEANO	LUCIGNANO VIA FONTE LARI 1	15/10/11	16:00	3A
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	SINALUNGHESE A.S.D.	ABBADIA DI MONTEPULCIANO COM.	15/10/11	17:00	3A
VALENTINO MAZZOLA	VALDARBIA CALCIO	SIENA LOC. CERCHIAIA	15/10/11	15:30	3A
VIRTUS ASCIANO	POLICRAS SOVICILLE	ASCIANO VIA A. GRANDI 2	15/10/11	18:15	3A
INTERBOYS	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	CESA C.LE S.LUCIA VIA PETRARCA	16/10/11	10:00	3A
Riposa	VALDORCIA				

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI SIENA

GIRONE A			DATA	ORA	
JUNIOR CAMP AREZZO F.A.	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	AREZZO/CENTRALE - GIOTTO EST	15/10/11	15:00	3A
TERONTOLA A.S.D.	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	TERONTOLA STADIO FARINAIO	15/10/11	15:30	3A
GRACCIANO	RAPOLANO TERME	GRACCIANO VIA S.MARZIALE "B"	16/10/11	11:00	3A
POLICRAS SOVICILLE	ASTA	SOVICILE COMUNALE M. GUERRI	16/10/11	10:00	3A
SAN MINIATO A.S.D.	OLIMPIA COLLIGIANA	SIENA LOC. S. MINIATO	16/10/11	10:00	3A
VALDARBIA CALCIO	SINALUNGHESE A.S.D.	MONTERONI D'ARBIA "GAGLIARDI"	16/10/11	10:00	3A

CAMPIONATO GIOVANISSIMI B SIENA

GIRONE A			DATA	ORA	
AMIATINA	POGGIBONSESE CALCIO	ABBADIA S.SALVATORE STADIO	15/10/11	15:30	4A
CHIANTIGIANA	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	GAIOLE IN CHIANTI COMUNALE	15/10/11	15:30	4A
LUIGI MERONI	VIRTUS ASCIANO	SIENA LOC. TORRE FIORENTINA	15/10/11	16:00	4A
POLICRAS SOVICILLE	ALBERINO A.S.D.	S.ROCCO A PILLI VIA PERUGINI	15/10/11	15:30	4A
SAN MINIATO A.S.D.	SINALUNGHESE A.S.D.	SIENA LOC. S. MINIATO	15/10/11	16:00	4A
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	GRACCIANO	CHIANCIANO TERME STADIO	15/10/11	16:00	4A
VALDORCIA	MARCIANO	PIENZA STADIO COMUNALE	15/10/11	16:00	4A
VALENTINO MAZZOLA	TORRITA A.S.D. SERRE	SIENA LOC. CERCHIAIA	15/10/11	17:15	4A
VALDARBIA CALCIO	ASTA	PONTE D'ARBIA COMUNALE FEDELI	16/10/11	10:00	4A

TORNEO ESORDIENTI PROV.LI FAIR PLAY SIENA

GIRONE A			DATA	ORA	
POGGIBONSI S.R.L.	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	POGGIBONSI SUSSIDIARIO STADIO	15/10/11	16:00	2A
LUIGI MERONI	VALENTINO MAZZOLA	SIENA LOC. TORRE FIORENTINA	16/10/11	11:00	2A
MARCIANO	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	SIENA LOC. TORRE FIORENTINA	16/10/11	9:30	2A
OLIMPIA COLLIGIANA	GRACCIANO	COLLE VAL D'ELSA SUSS. STADIO	16/10/11	10:00	2A
Riposa	POGGIBONSESE CALCIO				

GIRONE B			DATA	ORA	
AMIATINA	ASTA	ABBADIA S.SALVATORE STADIO	16/10/11	9:30	2A
SIENA S.P.A.	PIANESE A.S.D.	SIENA/BERTONI VIA FAUSTO COPP	16/10/11	9:30	2A
SINALUNGHESE A.S.D.	VIRTUS ASCIANO	BETTOLLE STADIO "A. TEMPORA"	16/10/11	10:00	2A
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	VALDARBIA CALCIO	MONTEPULCIANO STADIO "BONELLI	16/10/11	10:00	2A
Riposa	OLIMPIC SARTEANO				

9.a Modifica al programma di gare del:

Rinvio Gara

10.Allegati

Publicato in Siena ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Siena il 12 ottobre 2011.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto BURRONI

IL DELEGATO
Maurizio MADIONI

D.P. SIENA

PULCINI 6c6

Gir.B

s.s. 2011-12

I	ANDATA: 15/10/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	1	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	ASTA sq.B	-	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	I		I
I	MARCIANO	sq.B	-	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	I	I
I	POGGIBONSESE CALCIO	-	SANGIMIGNANOSPORT SCOSq.B	I		I
I	VALDARBIA CALCIO	sq.B	-	OLIMPIA COLLIGIANA	I	I
I	VALENTINO MAZZOLA	sq.B	-	STAGGIA	I	I
I	-----					I
I	ANDATA: 22/10/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	2	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	-	POGGIBONSESE CALCIO	I		I
I	OLIMPIA COLLIGIANA	-	ASTA sq.B	I		I
I	SANGIMIGNANOSPORT SCOSq.B	-	VALENTINO MAZZOLA	sq.B	I	I
I	STAGGIA	-	MARCIANO	sq.B	I	I
I	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	-	VALDARBIA CALCIO	sq.B	I	I
I	-----					I
I	ANDATA: 29/10/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	3	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	ASTA sq.B	-	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	I		I
I	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	-	OLIMPIA COLLIGIANA	I		I
I	MARCIANO	sq.B	-	SANGIMIGNANOSPORT SCOSq.B	I	I
I	VALDARBIA CALCIO	sq.B	-	STAGGIA	I	I
I	VALENTINO MAZZOLA	sq.B	-	POGGIBONSESE CALCIO	I	I
I	-----					I
I	ANDATA: 5/11/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	4	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	POGGIBONSESE CALCIO	-	MARCIANO	sq.B	I	I
I	SANGIMIGNANOSPORT SCOSq.B	-	VALDARBIA CALCIO	sq.B	I	I
I	STAGGIA	-	ASTA sq.B	I		I
I	VALENTINO MAZZOLA	sq.B	-	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	I	I
I	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	-	OLIMPIA COLLIGIANA	I		I
I	-----					I
I	ANDATA: 12/11/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	5	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	ASTA sq.B	-	SANGIMIGNANOSPORT SCOSq.B	I		I
I	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	-	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	I		I
I	MARCIANO	sq.B	-	VALENTINO MAZZOLA	sq.B	I
I	OLIMPIA COLLIGIANA	-	STAGGIA	I		I
I	VALDARBIA CALCIO	sq.B	-	POGGIBONSESE CALCIO	I	I
I	-----					I

I	ANDATA: 19/11/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	6	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	MARCIANO	sq.B	-	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	I	I
I	POGGIBONSESE CALCIO	-	ASTA sq.B	I		I
I	SANGIMIGNANOSPORT SCOSq.B	-	OLIMPIA COLLIGIANA	I		I
I	STAGGIA	-	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	I		I
I	VALENTINO MAZZOLA	sq.B	-	VALDARBIA CALCIO	sq.B	I
I	-----					I
I	ANDATA: 26/11/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	7	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	ASTA sq.B	-	VALENTINO MAZZOLA	sq.B	I	I
I	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	-	STAGGIA	I		I
I	OLIMPIA COLLIGIANA	-	POGGIBONSESE CALCIO	I		I
I	VALDARBIA CALCIO	sq.B	-	MARCIANO	sq.B	I
I	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	-	SANGIMIGNANOSPORT SCOSq.B	I		I
I	-----					I
I	ANDATA: 3/12/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	8	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	MARCIANO	sq.B	-	ASTA sq.B	I	I
I	POGGIBONSESE CALCIO	-	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	I		I
I	SANGIMIGNANOSPORT SCOSq.B	-	STAGGIA	I		I
I	VALDARBIA CALCIO	sq.B	-	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	I	I
I	VALENTINO MAZZOLA	sq.B	-	OLIMPIA COLLIGIANA	I	I
I	-----					I
I	ANDATA: 10/12/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	9	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	ASTA sq.B	-	VALDARBIA CALCIO	sq.B	I	I
I	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	-	SANGIMIGNANOSPORT SCOSq.B	I		I
I	OLIMPIA COLLIGIANA	-	MARCIANO	sq.B	I	I
I	STAGGIA	-	POGGIBONSESE CALCIO	I		I
I	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	-	VALENTINO MAZZOLA	sq.B	I	I
I	-----					I

D.P. SIENA

PULCINI 7c7

Gir.D

s.s. 2011-12

I	ANDATA: 16/10/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	1	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	PIANESE A.S.D.	-	SINALUNGHESE A.S.D.	I		I
I	TORRITA A.S.D. SERRE	-	OLIMPIC SARTEANO	I		I
I	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	-	GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI	I		I
I	-----					I
I	ANDATA: 23/10/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	2	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI	-	PIANESE A.S.D.	I		I
I	OLIMPIC SARTEANO	-	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	I		I
I	SINALUNGHESE A.S.D.	-	TORRITA A.S.D. SERRE	I		I
I	-----					I
I	ANDATA: 30/10/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	3	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	OLIMPIC SARTEANO	-	GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI	I		I
I	TORRITA A.S.D. SERRE	-	PIANESE A.S.D.	I		I
I	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	-	SINALUNGHESE A.S.D.	I		I
I	-----					I

I	ANDATA: 6/11/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	4	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	PIANESE A.S.D.	-	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	I		I
I	SINALUNGHESE A.S.D.	-	OLIMPIC SARTEANO	I		I
I	TORRITA A.S.D. SERRE	-	GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI	I		I
I	-----					I
I	ANDATA: 13/11/11 !				RITORNO:	I
I	ORE....	!	5	G I O R N A T A	!	ORE....
I	-----					I
I	GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI	-	SINALUNGHESE A.S.D.	I		I
I	OLIMPIC SARTEANO	-	PIANESE A.S.D.	I		I
I	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	-	TORRITA A.S.D. SERRE	I		I
I	-----					I

CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:11/12 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.VIRTUS CHIANCIANO T.1945	9	3	3	0	0	7	2	5	0
2 A.S.D.MONTALCINO	7	3	2	1	0	5	0	5	0
3 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA SERRE	7	3	2	1	0	4	2	2	0
4 A.S.D.CHIANTIGIANA	6	3	2	0	1	5	2	3	0
5 G.S.D.BERARDENGA	6	3	2	0	1	4	2	2	0
6 A.S.D.BADESSE CALCIO	6	3	2	0	1	4	2	2	0
7 A.S.D.SPORT AD STATUAS	6	3	2	0	1	3	2	1	0
8 A.S.D.CASTELLINA SCALO	6	3	2	0	1	3	4	1	0
9 POL.D.OLIMPIC SARTEANO	4	3	1	1	1	3	3	0	0
10 S.S. VOLUNTAS A.S.D.	4	3	1	1	1	2	2	0	0
11 ASD.FCLUIGI MERONI	3	3	1	0	2	2	3	1	0
12 A.S.D.ATLETICO PIAZZE	3	3	1	0	2	2	4	2	0
13 POL. GUAZZINO S.S.D.	2	3	0	2	1	2	3	1	0
14 A.S.D.VESCOVADO	2	3	0	2	1	1	2	1	0
15 POL. SIENA NORD	2	3	0	2	1	1	3	2	0
16 A.P.D.S.ALBINO TERME	1	3	0	1	2	4	7	3	0
17 G.S. SAN MINIATO A.S.D.	1	3	0	1	2	0	3	3	0
18 A.S.D.SAN LORENZO	0	3	0	0	3	0	6	6	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*